

OSSERVATORIO DEONTOLOGIA

Unione Camere Penali Italiane

I PREMI "AWARDS" E LA DEONTOLOGIA DELL'AVVOCATO PENALISTA LA PUBBLICITA' E L' INFORMAZIONE DELL' AVVOCATO ALL'EPOCA DEI SOCIAL MEDIA

L'Osservatorio deontologia dell'Unione delle Camere Penali Italiane ha ritenuto opportuno compiere alcuni approfondimenti e considerazioni in ordine ad un tema, sempre più sviluppatosi negli ultimi anni, riguardante i premi conferiti come AWARDS alla carriera di avvocati, anche penalisti, da parte di società private ed alla "pubblicità" conseguente alla loro pubblicazione attraverso post sui canali social.

Com'è noto il Codice deontologico forense è stato innovato dalla delibera del CNF del 2018 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 86 del 13 aprile 2018) che ha modificato, integrandoli, gli artt. 20 e 27.

Con la modifica dell'art. 20 del codice deontologico, in particolare, l'assetto normativo si è rinnovato, nel senso che, mentre prima tutte le sanzioni dovevano trovare una loro specifica collocazione in quelle previste dal codice, e relative a singoli comportamenti, oggi, anche in deroga al principio di tipicità, la norma ha allargato le ipotesi di applicabilità delle sanzioni attraverso il richiamo agli artt. 51 comma 1, 52 lett. c) e 53 della legge 31 dicembre 2012 n. 247 (Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense).

Ne deriva ora che anche condotte dell'avvocato che non trovino una specifica collocazione nell'ambito di singole violazioni enucleate nel codice deontologico, possano, e debbano, essere portate all'attenzione del Consiglio Distrettuale di disciplina, quale organo competente a valutarne la correttezza deontologica.

Ricollegandosi al caso di specie, cioè quello dei Premi, Graduatorie, Classifiche c.d. AWARDS, (premi alla carriera divulgati on line e sui social media) l'Osservatorio deontologia si è posto il problema se tale fenomeno, sempre più in uso, possa integrare violazioni deontologiche anche in considerazione della possibile interpretazione analogica delle singole fattispecie.

Ci si riferisce in particolare alla violazione dei precetti previsti dagli artt. 35 comma 8, 37 e 17 del codice stesso.

L'art. 35 come noto, reca il titolo "Dovere di corretta informazione" e, al comma 8 vieta all'avvocato di indicare, a titolo informativo, il nome dei propri clienti o delle parti assistite, ancorché questi vi consentano. Pena l'applicazione della sanzione disciplinare della censura.

L'art. 37, comma 1 del codice deontologico vieta l'accaparramento di clientela, sia attraverso un divieto di carattere generale di acquisizione di rapporti di clienti con modi non conformi a correttezza e decoro sia attraverso un divieto di condotte specifiche e tipizzate: come, ad esempio, quella di utilizzare agenzie o procacciatori, oppure quella di corresponsione a colleghi o terzi provvigioni o altri compensi per la presentazione di un cliente o per l'ottenimento di un incarico professionale. Pena l'applicazione della sanzione disciplinare della censura.

L'Art. 17 del codice deontologico, infine, delinea in linea di principio le possibilità per l'avvocato, di pubblicizzare la propria attività professionale a patto

che la relativa comunicazione a terzi, anche on - line, sia corretta, veritiera, trasparente, non ingannevole, non denigratoria o suggestiva e non comparativa.

In proposito occorre ricordare che il Consiglio di disciplina distrettuale presso la Corte d'Appello di Milano, in data 18 novembre 2019 (prima dell'era del COVID) aveva posto all'attenzione di tutti i Presidenti degli Ordini del Distretto della Corte d'Appello di Milano, con lettera in pari data (che qui si allega), relativamente al fenomeno dei premi conferiti come AWARDS alla carriera ad avvocati – inizialmente soprattutto penalisti - da parte di società private ed alla conseguente loro pubblicazione/divulgazione con post sui canali social. In alcuni casi, addirittura, erano stati ~~fatti~~ indicati i nominativi dei clienti degli avvocati, nonché gli incarichi professionali più rilevanti da loro svolti.

Il CDD, quindi, esortava gli Ordini a prendere in considerazione la sussistenza di provvedimenti disciplinari per valutare eventuali violazioni, in particolare degli artt. 35 e 37 del codice deontologico, da parte degli avvocati che avevano partecipato ad eventi di quel tipo affinché si potesse dar corso *“ad una verifica generale e preliminare che possa dare indicazione a questo Consiglio Distrettuale di Disciplina sui soggetti e sui colleghi che si avvalgono di questi meccanismi al fine di utilmente iniziare nei loro confronti il procedimento disciplinare.”*

Al proposito osserviamo che possano ormai ritenersi superati eventuali dubbi che erano stati sollevati sulla possibilità per l'Ordine di poter autonomamente trasmettere, anche in assenza di un esposto o di una denuncia, una notizia di illecito al Consiglio Distrettuale di Disciplina alla luce del testo letterale dell'art. 50 comma 4 della legge 31 dicembre 2012, n.247: *“quando è presentato un esposto o una denuncia a un Consiglio dell'Ordine, **o vi è comunque una notizia di illecito***

disciplinare, il Consiglio dell'Ordine deve darne notizia all'iscritto, invitandolo a presentare sue deduzioni entro il termine di venti giorni, e quindi trasmettere immediatamente gli atti al Consiglio Distrettuale di disciplina, che è competente, in via esclusiva, per ogni ulteriore atto procedimentale.”.

Orbene, fatta questa premessa, rimane il fatto che il tema della pubblicità, personale o del proprio studio legale, che l'avvocato può divulgare è amplissimo: dal passa parola, alla pubblicazione di articoli su giornali, riviste di settore, fino all'utilizzo dei sistemi informatici attraverso pubblicazioni di materiali sui social media piuttosto che sui siti privati degli studi professionali.

Certo è che tali tipologie di pubblicità sono legittime, purchè siano “veritiere, trasparenti, non ingannevoli, non denigratorie o suggestive e non comparative”.

Peraltro qualche dubbio, ovviamente senza generalizzarlo, può nascere ove si tratti di pubblicità indiretta e suggestiva (questo è il caso che qui interessa) attraverso la pubblicazione di foto e video da parte di terzi soggetti rispetto al professionista, allorquando vengano magnificate le qualità professionali dell'avvocato attraverso l'istituzione di premi alla carriera, a volte, purtroppo, non veritiere in tutto o in parte: i cosiddetti “AWARDS”, cioè i premi al o ai professionisti.

E' fuor di dubbio che le norme deontologiche sopra citate se da una parte affrontano ad ampio raggio tutte le forme di pubblicità utilizzabili lecitamente dall'avvocato, dall'altra pongono grosse difficoltà all'interprete per valutarne e stabilirne la liceità deontologica.

Nella situazione che stiamo esaminando, ovvero il “sistema dei premi all'avvocato dell'anno” si evidenziano condotte che possono apparire raffinate e finalizzate ad ottenere “pubblicità”, seppur in via indiretta, attraverso la corresponsione di un premio, poi debitamente divulgato e inevitabilmente

destinato, soprattutto sul Web, a magnificare una specifica competenza professionale dell'avvocato premiato.

Se poi, come si legge spesso sui media, dietro il riconoscimento del Premio vi dovesse essere un "mercimonio" da parte del professionista affinché si verifichi l'evento relativo alla premiazione, ecco che il tema deontologico, e della sua possibile violazione da parte dell'avvocato premiato, diviene certamente alquanto delicato.

Ove così fosse, si verterebbe senz'altro, a parere di questo Osservatorio, in una condotta dell'avvocato disciplinarmente rilevante, in quanto sarebbe proprio il dato economico stesso a rendere i Premi dedicati agli avvocati una forma di pubblicità ingannevole.

La questione, quindi, impone una valutazione, anche questa già sollevata da più parti, di più ampio respiro, in quanto il codice deontologico stabilisce trasparenza, correttezza, decoro, veridicità, vietando le informazioni comparative e suggestive.

Si possono allora far coincidere questi principi con le innovazioni culturali e tecnologiche che hanno modificato la professione negli ultimi anni, in cui sempre importanza maggiore ha assunto la pubblicità anche per gli avvocati?

Perché, nonostante i tempi siano cambiati, delle due l'una: o il codice deontologico necessita di ulteriori modifiche, e nuove regolamentazioni da parte del CNF per adattarsi ad un contesto che muta velocemente, oppure è necessaria una maggiore verifica da parte degli organi forensi e un maggiore rigore nell'applicazione delle norme del codice deontologico, non potendosi tollerare condotte che si pongano in palese contrasto con esso e, quindi, con i principi che devono regolare e guidare l'attività professionale dell'avvocato.

Con il presente documento, pertanto, questo Osservatorio intende segnalare alla Giunta l'opportunità di un intervento di sensibilizzazione delle Istituzioni Forensi affinché tale "fenomeno" e le conseguenti problematiche siano oggetto di approfondita valutazione e, se ritenuto necessario, siano oggetto di specifica regolamentazione nel Codice Deontologico.

Osservatorio Deontologia UCPI

Torino, 14.12.21

OSSERVATORIO DEONTOLOGIA

Unione Camere Penali Italiane

§ § §

Art. 46 - Doveri di difesa nel processo

Nell'ambito dell'attività di monitoraggio dell'applicazione del nuovo Codice Deontologico, l'Osservatorio avverte l'esigenza di partecipare attivamente allo sviluppo dell'impianto normativo adattandolo maggiormente, in funzione del criterio della tipizzazione cui risulta improntato, alle fattispecie comportamentali che si presentano nella quotidianità giudiziaria.

Da ciò, l'iniziativa di proporre alcune integrazioni rispetto a determinati articoli del Codice, avendo particolare riguardo alla specificità e delicatezza della funzione difensiva in ambito penale ed auspicando che tali osservazioni, portate all'attenzione del CNF, possano essere recepite all'interno dell'articolato.

Esse, invero, non solo consentirebbero un'attuazione migliorativa degli istituti, ma risponderebbero anche ad un'esigenza fortemente sentita da tutti, quella cioè di rafforzare il ruolo del difensore nell'ambito del processo.

Guardando alla casistica, uno spunto di riflessione ci viene offerto da una tendenza che, purtroppo, si registra con una sempre maggiore frequenza nel corso dei processi e che vede i difensori (ed in prevalenza i giovani iscritti alle liste d'ufficio) prestare il consenso, dietro impulso del Giudice, all'acquisizione nel fascicolo del dibattimento della integralità degli atti di indagine con il fine di accelerare i tempi del giudizio, ma con ciò estromettendo dal processo la fase dibattimentale e, soprattutto, vanificando il principio dell'oralità della prova, che costituisce regola cardine del nostro sistema.

A ben vedere, la piana ed incondizionata adesione a solleciti di tale sorta, si traduce in un comportamento che svilisce il ruolo dell'Avvocato nel processo e pregiudica le aspettative della parte assistita nell'attuazione della giustizia,

rispetto al quale non si rintraccia il presidio di una norma deontologica che, sul piano dei contenuti, risulti capace di garantire appieno nel caso specifico la tutela del dovere di difesa, che costituisce l'essenza dell'attività professionale.

Sarebbe infatti opportuno porre a carico di quest'ultimo l'obbligo deontologico di avvertire il collega sostituito della intervenuta sostituzione e della data del rinvio

Il richiamo è alle disposizioni contenute al Titolo IV che scandisce gli obblighi imposti in relazione all'attività processuale dell'Avvocato e, in particolare all'art. 46, nella cui elencazione viene ribadito il principio certamente più rilevante che è identificato nel *dovere di difesa*, il quale deve essere attuato senza riserve e nell'interesse della parte assistita.

In merito, la proposta che viene coltivata dall'Osservatorio prevede un intervento additivo sulla disposizione in questione, il cui attuale enunciato risulta così formulato:

TITOLO IV - DOVERI DELL'AVVOCATO NEL PROCESSO

Art. 46 - Dovere di difesa nel processo e rapporto di colleganza

- 1. Nell'attività giudiziale l'avvocato deve ispirare la propria condotta all'osservanza del dovere di difesa, salvaguardando, per quanto possibile, il rapporto di colleganza.*
- 2. L'avvocato deve rispettare la puntualità sia in sede di udienza che in ogni altra occasione di incontro con colleghi; la ripetuta violazione del divieto costituisce illecito disciplinare.*
- 3. L'avvocato deve opporsi alle istanze irrituali o ingiustificate che, formulate nel processo dalle controparti, comportino pregiudizio per la parte assistita.*
- 4. Il difensore nominato di fiducia deve comunicare tempestivamente al collega, già nominato d'ufficio, l'incarico ricevuto e, senza pregiudizio per il diritto di difesa, deve sollecitare la parte a provvedere al pagamento di quanto dovuto al difensore d'ufficio per l'attività svolta.*

5. *L'avvocato, nell'interesse della parte assistita e nel rispetto della legge, collabora con i difensori delle altre parti, anche scambiando informazioni, atti e documenti.*
6. *L'avvocato, nei casi di difesa congiunta, deve consultare il codifensore su ogni scelta processuale e informarlo del contenuto dei colloqui con il comune assistito, al fine della effettiva condivisione della difesa.*
7. *L'avvocato deve comunicare al collega avversario l'interruzione delle trattative stragiudiziali, nella prospettiva di dare inizio ad azioni giudiziarie.*
8. *La violazione dei doveri di cui ai commi da 1 a 6 comporta l'applicazione della sanzione disciplinare dell'avvertimento. La violazione del dovere di cui al comma 7 comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della censura.*

PROPOSTE DI MODIFICA

Le proposte di modifica prevedono l'inserimento dei seguenti commi:

3bis. *“L'avvocato, in adempimento del proprio dovere di difesa nel processo penale salvaguarderà prioritariamente il principio di formazione della prova a dibattimento non prestando il consenso all'acquisizione degli atti d'indagine ove tale acquisizione non sia valutata nell'interesse della parte assistita”*

In questo modo, si ritiene che, tipizzando tale condotta attraverso il suo inserimento nel titolo dedicato ai “*Doveri dell'Avvocato nel processo*”, si fornirebbe all'Avvocato una regola comportamentale da seguire, la quale, da un lato, risulterebbe idonea a scongiurare scriteriate scelte processuali; dall'altro, avrebbe la funzione di arginare le richieste utilitaristiche avanzate dai Giudici di prestare il consenso all'acquisizione integrale degli atti, in quanto condotta di specifico rilievo deontologico.

L'esigenza di questo innesto normativo, sotto forma di tipizzazione della relativa condotta, muove dalla considerazione che, nella nostra attualità, occorre costruire una regola di comportamento di natura formale, non essendo sufficiente il semplice richiamo ai principi astratti, sia pure ricavati dalle massime deontologiche.

E tanto, in quanto appare indispensabile fornire all'Avvocato la possibilità di cogliere i confini delle condotte lecite da seguire, adeguandosi ai segni del tempo, nell'ottica, per quanto possibile, di riaffermare il ruolo imprescindibile del difensore nel processo.

La seconda proposta di modifica prevede l'inserimento del seguente comma sempre **nell'art. 46 - Doveri di difesa nel processo e rapporto di colleganza.**

Comma 4bis art 46 : "L'avvocato nominato d'ufficio a norma dell'art. 97 IV comma c.p.p. in sostituzione di altro difensore assente, è obbligato a dare tempestiva comunicazione al collega sostituito informandolo dell'attività svolta e della data di rinvio dell'udienza".

Il secondo profilo, sul quale l'Osservatorio ha posto la propria attenzione, riguarda la necessaria regolamentazione di uno specifico dovere in capo al difensore d'ufficio nel caso in cui quest'ultimo venga nominato a norma dell'art. 97 IV comma c.p.p. in sostituzione di altro difensore assente.

Fermo restando il diritto del difensore d'ufficio di essere remunerato per la svolta sostituzione, si ritiene che sarebbe oltremodo opportuno porre a suo carico l'obbligo deontologico di avvertire il collega sostituito della intervenuta sostituzione e della data del rinvio, onde evitare che la possibile dimenticanza dello stesso si possa tradurre in una irreversibile ed inescusabile negligenza, e fonte di una possibile sua responsabilità disciplinare.

Con il presente documento, pertanto, questo Osservatorio ha inteso segnalare alla Giunta le proprie considerazioni circa l'integrazione dell'art. 46 del Codice Deontologico, e ove le ritenga condivisibili valuti se debbano essere oggetto di sensibilizzazione delle Istituzioni Forensi affinché siano oggetto di specifica regolamentazione.

Osservatorio Deontologia UCPI

Torino, 14.12.21